



**Carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia**

## **SOMMARIO**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. BASI NORMATIVE</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. EVOLUZIONE DI UNA FIGURA IN PECTORE</b>	<b>pag. 5</b>
<b>4. IDENTITA' FORMALE DEL VETERINARIO AZIENDALE</b>	<b>pag. 6</b>
<b>5. IL DESIGNATED VETERINARIAN: IL VETERINARIO AZIENDALE IN EUROPA</b>	<b>pag. 6</b>
<b>6. IL RUOLO DELL'ALLEVATORE E IL FARM VISITATION SCHEME</b>	<b>pag. 7</b>
<b>7. IL RAPPORTO TRA ALLEVATORE E VETERINARIO</b>	<b>pag. 7</b>
<b>8. IL SISTEMA DI EPIDEMIOSORVEGLIANZA</b>	<b>pag. 8</b>
<b>9. COME AGISCE NEL SISTEMA E NELLA BANCA DATI NAZIONALE</b>	<b>pag. 9</b>
<b>10. COMPITI DEL VETERINARIO AZIENDALE</b>	<b>pag. 10</b>
<b>11. COSTI E MECCANISMI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>pag. 11</b>

## 1. INTRODUZIONE

La definizione delle competenze professionali del veterinario d'azienda, del suo raggio d'azione, nonché del suo ruolo all'interno del sistema di sanità pubblica veterinaria è un obiettivo a tutt'oggi non raggiunto. Il sistema manca di un riferimento sanitario aziendale. Il sistema soffre e, come il mercato, viene condizionato fino ad esserne sconvolto da tutte le emergenze sanitarie che mettono alla prova la fiducia dei consumatori.

Per questo, il 28 marzo 2010, il Consiglio Nazionale della FNOVI ha affidato ad un gruppo di lavoro<sup>1</sup> il compito di puntualizzare la figura del veterinario aziendale, in vista dell'adozione formale di un documento programmatico ufficiale, vincolante e impegnativo per la rappresentanza esponentiale della categoria, ai fini del riconoscimento istituzionale di questa figura.

Ora la FNOVI propone al Consiglio Nazionale del 27 novembre 2010 di dichiarare il presente documento quale "*carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia*", a completamento della rete di epidemiosorveglianza, all'interno di un sistema sanitario-zootecnico-alimentare nel quale l'attività di autocontrollo si affianca strutturalmente alla sorveglianza epidemiologica, sulla base di norme esistenti ma sconordinate, da ricondurre all'interno di un quadro legislativo unitario, nonché sulla base di spinte disciplinari di matrice comunitaria.

---

<sup>1</sup> Il Consiglio Nazionale della FNOVI, riunito domenica 28 marzo 2010 a Roma, ha deciso la costituzione di un gruppo ristretto formato da sette Presidenti di Ordine con il compito di elaborare una definizione operativa del veterinario aziendale. Il "*Tavolo dei Presidenti*", già formalmente convocato dalla FNOVI, ha visto al lavoro i vertici degli Ordini di Cremona (Pres. Emilio Olzi) Frosinone (Pres. Giovanni Turriziani), Grosseto (Pres. Roberto Giomini), Mantova (Pres. Angelo Caramaschi), Napoli (Pres. Corrado Pacelli) Perugia (Pres. Sandro Bianchini) e Rieti (Pres. Ettore Tomassetti). Hanno partecipato inoltre il Dr. Giorgio Torazza, su indicazione dell'Ordine di Torino, e il Dr. Luca Cozza, su indicazione dell'Ordine di Treviso. Ai lavori ha partecipato il Consigliere FNOVI Alberto Casartelli, in veste di coordinatore.

## **2. BASI NORMATIVE**

**La Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998** *che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità* ha l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili. Tale rete sarà utilizzata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.

**Il D. Lvo 196/99** *(Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina)* prevede l'istituzione di un sistema di reti di epidemiosorveglianza con i seguenti obiettivi:

- ✓ attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;
- ✓ mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;
- ✓ raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie;
- ✓ garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

*Articolo 1, punto 2, lettera s): "veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13".*

**Il Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati.

**Il D. Lvo 117/2005** *(Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano)* prevede che, al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e

distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali (...) sia definito, un sistema di reti di sorveglianza con lo scopo di assicurare almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfino i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore.

Articolo 3, punto 3, comma 1: *“Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere”.*

**Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191** (Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici) ha lo scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

### **3. EVOLUZIONE DI UNA FIGURA IN PECTORE**

Non c'è allevamento dove si allevano professionalmente animali che non disponga della presenza di un medico veterinario di fiducia; questo professionista è già presente in azienda tutte le settimane e/o quasi tutti i giorni. Il suo lavoro deve evolvere ed entrare in un sistema organizzato che deve porsi almeno due obiettivi:

1. gestire un sistema di autocontrollo sulla produzione primaria, con riguardo, ove possibile, alle attività consulenziali previste negli obiettivi di condizionalità dei piani regionali di sviluppo rurale e dal pacchetto igiene;
2. contribuire ad alimentare un sistema di epidemiosorveglianza che conti sulla reale presenza del medico veterinario in azienda e si compendi ed integri con il servizio di controllo pubblico.

La figura del veterinario libero professionista che opera nell'azienda zootecnica, sulla quale da anni discutono le componenti pubbliche e private della professione, ha subito una evoluzione che ha portato dal veterinario riconosciuto (che aveva compiti di controllo sovrapponibili con quelli assegnati al veterinario ufficiale) al veterinario aziendale che è un consulente dell'allevatore. Per il ruolo che ricopre, questo medico veterinario fa parte dal

sistema di reti di epidemiosorveglianza: è il miglior conoscitore degli eventi sanitari dell'allevamento stesso.

E' fondamentale che il veterinario aziendale, in quanto già parte del sistema, riscopra la sua funzione di raccordo tra le diverse componenti dello stesso e che la sua potenzialità informativa sia pienamente espressa.

#### **4. IDENTITA' FORMALE DEL VETERINARIO AZIENDALE**

Il "**Veterinario aziendale**" è

- ✓ una figura istituzionalmente riconosciuta,
- ✓ presente nelle aziende ad indirizzo zootecnico,
- ✓ resa obbligatoria dal **Ministero della Salute**, ai fini di concorrere, unitamente al veterinario SSN ad assicurare il completamento del **Sistema di reti di Epidemio-Sorveglianza**,
- ✓ in quanto presente in allevamento deve essere incaricato della gestione dell'autocontrollo sulla produzione primaria ed incidere sulla classificazione e valutazione del rischio.

**Il Veterinario Aziendale" è un libero professionista con incarico formale ed esclusivo** liberamente scelto dall'allevatore senza mediazioni. Non potrà quindi essere dipendente dal SSN o convenzionato con Aziende Sanitarie Locali, con Istituti Zooprofilattici o con altre Istituzioni Pubbliche o Associazioni, in base ad accordi o contratti con caratteristiche di continuità di rapporto indeterminato, tali da non offrire garanzie di indipendenza; non potrà essere dipendente, e neppure operare per conto di Enti che forniscano servizi all'azienda zootecnica stessa, ditte fornitrici di materie prime, materiali o strumenti.

#### **5. IL DESIGNATED VETERINARIAN: IL VETERINARIO AZIENDALE IN EUROPA**

L'*Herd Health Plan* (Piano sanitario di allevamento) è un sistema gestionale che ricomprende le buone prassi di allevamento, linee guida di impiego del farmaco e dei mangimi, piani di prevenzione sanitaria e soprattutto un *Health Visitation Scheme* che preveda una pianificazione consolidata e sistemica della presenza del veterinario aziendale nell'allevamento zootecnico. Un esperto che contribuisce a migliorare la salute e il benessere animale e avvalora le informazioni che arrivano al macello. Il veterinario aziendale (o "designato" secondo l'accezione europea) è infatti un consulente che sostiene l'allevatore anche negli adempimenti documentali

richiesti dal Regolamento 852/2004 che rientrano nella *Food Chain Information* (ICA) prevista dal Regolamento 853/2004 e indirizzata al veterinario ufficiale al macello.

## **6. IL RUOLO DELL'ALLEVATORE E IL FARM VISITATION SCHEME**

**FVE Policy Paper: Herd Health Plan** - Il ruolo dell'allevatore è cambiato: da produttore di animali è diventato un produttore di cibo, un *Food business operator* (OSA Operatore del Settore Alimentare) che obbedisce ai dettami del pacchetto igiene, in allevamenti che applicano misure di prevenzione e biosicurezza nei quali deve essere regolarmente presente un veterinario libero professionista di fiducia. Lo richiede la stessa *Animal Health Strategy 2007-2013*, una *road map* comunitaria che apre la strada ad un approccio sinergico alla prevenzione in azienda zootecnica: l'allevatore, il veterinario aziendale e il veterinario ufficiale, tre attori per un *Farm Visitation Scheme* basato sulla circolazione dei flussi informativi e su verifiche sulla efficienza delle azioni intraprese per soddisfare gli obiettivi legislativi e sanitari.

Tutte le azioni e attività messe in campo nel nostro Paese sono conformi alla nuova strategia per la salute degli animali dell'Unione europea (2007-2013): "*Prevenire è meglio che curare*", che ha fissato alcuni obiettivi ambiziosi per migliorare la salute e il benessere degli animali. Questi obiettivi entrano nel Piano Sanitario del nostro Paese in base ad una strategia nuova che si avvale del principio secondo cui "*i controlli non devono essere più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione, con una visione complessiva "dai campi alla tavola"*". L'analisi del rischio è fondamento essenziale di questa politica e tutti gli operatori, coinvolti nelle singole fasi produttive e distributive dell'alimento, diventano "*responsabili giuridici*", ciascuno per la propria parte, della sicurezza dei prodotti.

## **7. IL RAPPORTO TRA ALLEVATORE E VETERINARIO**

Il veterinario aziendale è tenuto ad assicurare buone pratiche veterinarie e di allevamento e a diventare un interlocutore del SSN; ciò consente di classificare l'allevamento a "basso rischio" nella catena di produzione alimentare. Nel caso di attività marginali resta possibile certificare la visita dell'animale prima del carico. In assenza di queste condizioni il medico veterinario ispettore valuta "a rischio" l'allevamento e procede di conseguenza. Questo sistema premia l'allevatore virtuoso, traccia un percorso a cui adeguarsi per restare nel mercato e fornisce garanzie relative al corretto uso del farmaco veterinario.

## **8. IL SISTEMA DI EPIDEMIOSORVEGLIANZA**

### **Il sistema di reti di epidemiosorveglianza è essenziale**

- ✓ per il buon governo e la gestione dei sistemi veterinari,
- ✓ per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, delle zoonosi e per la sicurezza alimentare.

### **Deve assicurare in via prioritaria**

- ✓ l'identificazione precoce, la diagnosi e la risposta tempestiva alla presenza di malattie animali, comprese le zoonosi.

**Deve essere organizzato** su base nazionale, ma deve essere capace di articolarsi anche su base regionale e internazionale.

Ai sensi della normativa vigente fanno parte del sistema:

- ✓ gli allevamenti;
- ✓ il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile;
- ✓ il veterinario ufficiale e il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
- ✓ il veterinario aziendale;
- ✓ gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e qualsiasi altro laboratorio riconosciuto per la diagnosi veterinaria o per le analisi sui prodotti di origine animale (CRN o LRN);
- ✓ la banca dati dell'anagrafe zootecnica;
- ✓ il Ministero della Salute e le Regioni e P.A. in quanto autorità competenti.

Il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica costituito dai servizi veterinari delle Asl, dai laboratori degli IZS, dagli allevamenti, basato sulla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni per via cartacea (denuncia di malattia infettiva o di sospetto di malattie infettive, notifiche di provvedimenti, trasmissioni di rapporti di prova, rendicontazioni, ecc) sta subendo un profondo processo di ammodernamento grazie all'informatizzazione.

I sistemi di identificazione e registrazione degli animali con la relativa BDN sono ad un buon grado di implementazione e completamento (ovviamente con una differenziazione legata ai diversi tempi di avvio). Lo stesso dicasi per quanto riguarda la registrazione delle anagrafiche degli stabilimenti.

Sono stati creati o stanno nascendo diversi sistemi informativi centrali legati a specifiche malattie o specifiche problematiche (MVS, BT, Salmonelle,



SIMAN, Zoonosi, PNR, ICARUS ecc). Molte Regioni stanno organizzando sistemi informativi regionali che dovranno poi interagire in maniera integrata con il livello centrale.

Ora si tratta di completare questa evoluzione perfezionando gli elementi del sistema con particolare riferimento alle funzionalità di collegamento che dovranno appunto mettere in rete i diversi sistemi presenti sia nazionali che regionali.

Per il prossimo futuro, obiettivo essenziale del Piano Sanitario Nazionale è quello di sviluppare un sistema di epidemiosorveglianza nazionale: “un unico sistema integrato di reti di sorveglianza epidemiologica che consenta di mettere a disposizione le informazioni di governo utili ad assicurare la difesa sanitaria degli allevamenti e in grado di sostenere adeguatamente le politiche di valutazione e gestione dei rischi, sfruttando le sinergie degli applicativi esistenti e completandone le funzionalità, in modo da permettere alle istituzioni di competenza di soddisfare i debiti informativi ed adempiere ai compiti istituzionali in maniera precisa e puntuale, ridurre gli obblighi burocratici, accelerare la de-materializzazione e giungere alla semplificazione amministrativa”.

## **9. COME AGISCE NEL SISTEMA E NELLA BANCA DATI NAZIONALE**

Ogni allevatore segnala al sistema informatico il nominativo del suo veterinario di fiducia che, per assumere questo incarico, sarà iscritto alla banca dati nazionale (BDN) e accederà alla stessa tramite una procedura di autenticazione (Carta nazionale dei Servizi oppure carta d'identità elettronica).

Il veterinario aziendale, con procedure di certificazione e autenticazione elettronica, deve essere associato agli allevamenti da cui ha ricevuto delega, all'interno della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica e poter accedere alle componenti della rete di epidemiosorveglianza (consultazione, inserimento dati, ecc). Questo deve essere il sistema per la notifica dei focolai, per trasferire o implementare notizie dai sistemi gestionali per specifiche attività di eradicazione e sorveglianza o informazioni derivanti da sistemi informativi di specifici piani di controllo e autocontrollo.

**Negli allevamenti dove si allevano professionalmente animali e vengono attuate le procedure relative alle norme del “pacchetto igiene” la gestione sanitaria degli animali e delle produzioni sarà affidata al “veterinario aziendale”** che riceverà per la banca dati, un codice che ne rilevi le mansioni.

Lo scopo di tale procedura è fornire alla Azienda Sanitaria Locale di competenza i dati relativi alla **categoria di rischio** per la salute pubblica e per la salute degli animali presenti in allevamento e informare il veterinario ispettore del macello dell'affidabilità delle **dichiarazioni presenti sulle ICA**.

Attraverso il codice del professionista indicato su tale documento, il veterinario ispettore potrà risalire alle mansioni svolte dal collega e, quindi, alle notizie e ai dati che potranno essere richiesti.

## **10. COMPITI DEL VETERINARIO AZIENDALE**

Il veterinario aziendale:

1. concorre al completamento del sistema di reti della rete di epidemiosorveglianza secondo le modalità che verranno stabilite con il Ministero della Salute.

2. eroga, su richiesta dell'allevatore, prestazioni relative all'autocontrollo sulla produzione primaria con riferimento alla gestione del farmaco con le relative registrazioni, la registrazione di tutte le informazioni connesse alla sicurezza alimentare (Reg. 178/2002 CE), alla biosicurezza, al benessere animale nell'ambito dei regimi di sostegno (all. 1 Reg. CE. 1782/2003), alle corrette prassi igieniche. I costi conseguenti sono assolti per quota parte dall'allevatore che richiede le prestazioni e dal sistema di aiuti (condizionalità).

**Ai fini della sorveglianza epidemiologica sono compiti del veterinario aziendale:**

- monitorare e fornire al servizio sanitario pubblico informazioni relative alla situazione epidemiologica degli allevamenti in cui esercita attraverso un sistema informatico da implementare on line;
- partecipare alla rete di sorveglianza acquisendo le informazioni fornite dal servizio pubblico ed armonizzando le pratiche con i colleghi liberi professionisti e la stessa ASL del territorio;
- partecipare agli audit con il veterinario ufficiale per contribuire alla valutazione del livello di rischio per la salute pubblica e per animali dell'azienda oggetto di analisi;
- informare, descrivere e attuare piani di risanamento volontari per patologie dell'allevamento di interesse pubblico come, per es., la para TBC, la mastite da S. Aureus, ecc.;
- partecipare a campagne di salute pubblica, dando informazioni specifiche sulla situazione del territorio e il comportamento che gli allevatori e i cittadini devono osservare al fine di evitare problematiche sanitarie rilevanti;
- partecipare a riunioni tecniche in caso di malattia emergente, mettendo a disposizione le sue conoscenze in modo da contribuire, in concorso con il veterinario ufficiale, alla stesura di piani di controllo;

- partecipare ai piani regionali di risanamento degli allevamenti da alcune malattie infettive (per es. BoHV1), qualora lo ritenga utile alla gestione sanitaria dell'allevamento.

In tal modo non solo sarà valorizzata l'attività del Veterinario libero professionista ma anche il lavoro del Veterinario ufficiale nel pieno rispetto dei propri ruoli. Gli incentivi dallo Stato per ottimizzare le procedure di epidemiosorveglianza devono essere viste dall'allevatore come un'opportunità nell'interesse della salute pubblica portando un miglioramento della propria attività lavorativa con minori costi sanitari.

## **11. COSTI E MECCANISMI DI FINANZIAMENTO**

Il veterinario aziendale è il consulente dell'allevatore, responsabile della gestione sanitaria dell'allevamento, delegato dall'allevatore all'assolvimento dei compiti di gestione e di registrazione che la norma gli mette in capo. Queste prestazioni professionali eseguite o delegate dall'allevatore hanno costi relativi che sono evidentemente a carico del soggetto che le richiede o, quando possibile, alle misure di condizionalità.

I costi conseguenti dovranno essere assolti dal sistema pubblico. Il documento Herd Health Plan (HHP), presentato nella sua stesura finale a Bruxelles, alla General Assembly FVE dello scorso 12 novembre all'Assemblea Generale FVE di Bruxelles prevede un meccanismo di co-finanziamento Europa-Stati Membri- Allevatori, che dirotti i fondi stanziati in precedenza per la lotta alla BSE verso i Piani di sviluppo rurale previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).

28 Novembre 2010